



COMUNE DI MEDA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA


**Determinazione del Reticolo Idrico Principale e Minore
ai sensi della D.g.r. 25 gennaio 2002 - n. 7/7868 ss.mm.ii**

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA



Studio Tecnico Associato di Geologia
Via Dante Alighieri 27, 21045 Gazzada Schianno (VA)
tel. 0332464105
fax. 0332870234
mail: tecnico@gedageo.it

Dott. Geol. Roberto Carimati



Dott. Geol. Giovanni Zavarò



Agosto 2023

INDICE

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA	2
TITOLO I - NORME GENERALI	2
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Riferimenti normativi generali	2
Art. 4 - Validazione ed applicabilità delle norme	2
Art. 5 - Elaborati di riferimento	3
Art. 6 - Indirizzi generali d'intervento nei corpi idrici e nelle fasce di rispetto	3
Art. 7 - Attività vietate	3
Art. 8 - Attività autorizzabili	4
Art. 9 - Scarichi nei corpi idrici	6
Art. 10 - Captazioni dai corpi idrici	6
Art. 11 - Concessioni demaniali	6
Art. 12 - Opere pubbliche, di interesse pubblico, di pubblica utilità	6
Art. 13 - Modulistica per le procedure	7
Art. 14 - Accesso ai corpi idrici	9
Art. 15 - Manutenzioni alle sponde ed obblighi dei frontisti	9
Art. 16 - Rispetto della normativa e sanzioni	9
TITOLO II - NORME A CARATTERE SPECIALE	10
Art. 17 - Norme specifiche per la fascia di rispetto	10
Art. 18 - Disposizioni aggiuntive	10
TITOLO III - CANONI	11
Art. 19 - Canoni regionali di polizia idraulica	11
ALLEGATO A - Glossario	12
Grandezze idrologiche del corso d'acqua	12
Fasce fluviali	12
Corsi d'acqua non arginati	12
Corsi d'acqua arginati	13
Opere idrauliche sul corso d'acqua	13
Aspetti amministrativi	14

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Le presenti norme di polizia idraulica, redatte per il Comune di Meda (MB) ed approvate con delibera consiliare n° del, si applicano nell'ambito dei corpi idrici appartenenti al Reticolo Idrico Minore e nelle relative fasce di rispetto così come identificate negli allegati cartografici in scala 1:2.000 che formano parte integrante e sostanziale delle presenti norme.

Le presenti norme si riferiscono esclusivamente agli aspetti di Polizia Idraulica pertinenti le predette aree ed a quelle ad esse connesse e rimangono pertanto impregiudicate – anche sotto il profilo autorizzativo – tutte le altre normative di natura diversa.

In particolare, per quanto riguarda le specifiche norme e vincoli connessi con la ridelimitazione delle aree sottoposte ad altri vincoli sovraordinati (es PAI, PGRA, ...), ove comprese entro le predette fasce di rispetto, si dovrà intendere come vincolante l'indicazione maggiormente restrittiva.

Art. 2 - Definizioni

Le definizioni dei termini tecnici a cui si fa riferimento nelle norme seguenti sono riportate nell'Allegato A.

Art. 3 - Riferimenti normativi generali

Ai fini delle attività di polizia idraulica si intendono particolarmente richiamate, in via essenziale e non esaustiva, le seguenti disposizioni legislative:

- il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904;
- la Legge Regionale n. 4 del 15 marzo 2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 4439 del 30 novembre 2015;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 7581 del 18 dicembre 2017;
- la Delibera di Giunta Regionale n. XI/698 del 24 ottobre 2018;
- la Delibera di Giunta Regionale n. XI/5714 del 15 dicembre 2021.

Art. 4 - Validazione ed applicabilità delle norme

Le presenti norme e gli allegati di riferimento entrano in vigore successivamente all'approvazione finale da parte del Comune, secondo l'iter di approvazione definito da Regione Lombardia, e dovranno essere recepite all'interno dei vigenti strumenti urbanistici.

Art. 5 - Elaborati di riferimento

Formano parte integrante delle presenti norme:

- ❑ l'allegato A: Glossario;
- ❑ l'allegato B: Quadro normativo di riferimento
- ❑ la relazione tecnica di individuazione del Reticolo Idrico e relativi elaborati grafici.

Per ogni controversia in ordine alle norme che presentino riferimento grafico sugli elaborati in scala 1:2.000, farà fede l'elaborato cartaceo e non quello informatizzato.

Sino all'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione del Reticolo Idrico Minore e alla definizione delle fasce di rispetto e delle attività vietate o soggette ad autorizzazione, su tutte le acque pubbliche come definite dalla Legge 36/94 e dal relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904 e, in particolare, il divieto di edificazione sino ad una distanza inferiore a 10 metri.

Art. 6 - Indirizzi generali d'intervento nei corpi idrici e nelle fasce di rispetto

Gli interventi manutentori ordinari si intendono da eseguire senza alcun mutamento sostanziale della natura delle opere, dei materiali e delle tecniche applicate nonché senza impatto sul regime idraulico ed idrologico del corso d'acqua.

Compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi tecnici prefissati da adeguati studi in relazione alle esigenze occorrenti, gli interventi a carattere straordinario e le opere regimatorie di qualsiasi natura ed importanza si intendono da eseguire nel rispetto di indirizzi di minima artificializzazione del corso d'acqua e delle sue componenti.

Ovunque tecnicamente possibile, devono essere pertanto garantiti, mediante adeguate soluzioni tecnico-progettuali di basso impatto:

- ❑ il rispetto del deflusso minimo vitale del corso d'acqua;
- ❑ il rispetto della continuità biologica entro il corpo idrico;
- ❑ il mantenimento della naturalità delle sponde non precedentemente artificializzate;
- ❑ la rinaturalizzazione, ove compatibile, delle sponde precedentemente artificializzate.

Art. 7 - Attività vietate

Per gli interventi interni agli alvei ed alle fasce di rispetto, in aggiunta a quanto già previsto dalle normative generali in vigore (rif. R.D. n. 523/1904, Allegato E della D.g.r. Regione Lombardia n. XI/5714 del 15 Dicembre 2021 e s.m.i.) che si intendono integralmente richiamate, sono sempre vietate:

- ❑ le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modificano l'assetto morfologico, idraulico, edilizio e infrastrutturale, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- ❑ la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, l'ampliamento degli impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi;

- ❑ la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi;
- ❑ la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- ❑ il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere entro una distanza di 4 m misurati dal limite della sponda incisa o dal piede arginale esterno;
- ❑ gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso;
- ❑ in presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e l'esecuzione di scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;
- ❑ interventi che comportino l'occlusione totale o parziale delle sezioni di fatto e/o naturali;
- ❑ l'occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- ❑ la formazione di canalizzazioni di qualsiasi natura e di scavi nel terreno adiacente ai corpi idrici ad una distanza inferiore alla profondità degli argini nel punto corrispondente;
- ❑ i manufatti di attraversamento che comportino:
 - la presenza di un intradosso posto ad una quota inferiore a quanto stabilito, secondo:
 - la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4, approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 e s.m.i.;
 - le Norme Tecniche per le Costruzioni Approvate con Decreto Ministeriale 17 Gennaio 2018 e dalla Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni»".
 - una riduzione della pendenza dell'alveo mediante manufatti trasversali (briglie e soglie di fondo).

Art. 8 - Attività autorizzabili

Per gli interventi interni agli alvei ed alle fasce di rispetto, fatto salvo quanto già previsto dalle normative generali in vigore (rif. R.D. n. 523/1904, Allegato E della D.g.r. XI/5714 del 15 dicembre 2021 e s.m.i.) che si intendono integralmente richiamate, sono permessi con singoli provvedimenti concessori, autorizzativi o di nulla osta, le seguenti opere e lavori:

- ❑ la formazione di pennelli, chiuse ed altre opere simili;
- ❑ la formazione di ripari a difesa delle sponde. Di norma potranno essere autorizzate difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza e la realizzazione di difese spondali con quota superiore al piano campagna potrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;

- ❑ le piantagioni nelle aree allagabili a qualsivoglia distanza dalla sponda opposta, quando si trovino di fronte ad un abitato minacciato da erosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- ❑ la formazione di rilevati di salita e discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai manufatti d'uso agricolo, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- ❑ la costruzione e ricostruzione, anche senza variazione di posizione e di forma, delle chiuse stabili (paratoie) ed inclini (mobili, paratie) delle derivazioni, di ponti, ponti canali, attraversamenti di qualsiasi genere, "tombotti" e simili negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali. Gli attraversamenti dovranno essere realizzati, in ottemperanza:
 - alla direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4, approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 e s.m.i.;
 - alle Norme Tecniche per le Costruzioni Approvate con Decreto Ministeriale 17 Gennaio 2018 e dalla Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni»".

Le opere non dovranno comunque comportare un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso. Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e/o di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato. In ogni caso, gli attraversamenti ed i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo stesso e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua;

- ❑ l'estrazione di materiale lapideo di qualsiasi natura e consistenza dall'alveo dei torrenti, fiumi e canali eseguita in funzione di attività preventiva, previa autorizzazione di Regione Lombardia, autorità competente alla gestione dei beni del demanio idrico;
- ❑ i dissodamenti di terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi ed ai torrenti fermo restando quanto fissato al successivo Art. 15;
- ❑ la formazione di ogni nuova opera per la quale le acque scolanti vengano convogliate in recettore diverso da quello naturale;
- ❑ le opere ed i lavori di protezione civile anche a carattere preventivo eseguiti in alveo e/o nel territorio di pertinenza del corpo idrico, che vengono pertanto equiparati ad interventi di pubblica utilità e che dovranno essere supportate da adeguata documentazione tecnica in relazione al tipo di opera o lavoro.

Le procedure da seguire per la richiesta di autorizzazione all'esecuzione delle opere di cui sopra, nonché la modulistica da produrre, sono indicate all'Articolo 13.

Art. 9 - Scarichi nei corpi idrici

Per le sole acque bianche sono ammesse le realizzazioni di manufatti di scarico all'interno dei corsi d'acqua, previo:

- ❑ studio di fattibilità idrogeologico, idrologico ed idraulico, comprendente in particolare la verifica della capacità del corpo idrico di smaltire le portate di progetto;
- ❑ conformità alla normativa vigente con particolare riferimento al R.R. 7/2017 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) e ss. mm. ii. relativamente all'invarianza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono definiti dalle normative generali sopracitate.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovrà prevedere accorgimenti tecnici (es. manufatti di dissipazione energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi del corso d'acqua.

Art. 10 - Captazioni dai corpi idrici

Le captazioni sono autorizzabili, fermo restando la compatibilità con la normativa vigente (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni).

La Concessione alla derivazione di acque superficiali è rilasciata dalla competente Amministrazione provinciale. Il Comune, in qualità di Autorità idraulica sul reticolo minore, dovrà esprimere il parere sull'opera di derivazione ed emanare il relativo Nulla Osta idraulico.

Art. 11 - Concessioni demaniali

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di ridefinire i limiti alle aree demaniali, dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni; le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla osta idraulico.

Ai sensi dell'Art. 41, comma 4, del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950, allegato c, Art. 9).

Art. 12 - Opere pubbliche, di interesse pubblico, di pubblica utilità

All'interno delle fasce di rispetto, ma al di fuori della fascia di 4 metri dall'alveo del corso d'acqua, è consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, ovvero private ma di pubblica utilità, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che:

- ❑ non modifichino il regime idraulico naturale, ovvero venga dimostrata la sostenibilità sotto il profilo idraulico;

- non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale, ovvero venga dimostrata la sostenibilità sotto il profilo idraulico-ambientale prevedendo nel caso le necessarie opere di mitigazione;
- non costituiscano ostacolo al deflusso;
- non limitino la capacità di invaso ovvero venga dimostrata la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo idraulico.

A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica che certifichi il rispetto di tali condizioni.

Art. 13 - Modulistica per le procedure

In riferimento alle procedure ed alla relativa documentazione a corredo della domanda si intende richiamato quanto previsto dall'Allegato G della D.g.r. n. XI/5714 del 15.12.2021 e ss.mm.ii..

In particolare si riportano di seguito le informazioni necessarie:

Dati obbligatori richiesti per una persona fisica:

- Nome e cognome.
- Codice fiscale.
- Luogo di nascita.
- Data di nascita.
- Comune di residenza.
- Indirizzo di residenza.
- Numero di telefono.
- e-mail.

Dati obbligatori richiesti per un soggetto giuridico o ente pubblico

- Denominazione soggetto giuridico o ente pubblico.
- Codice fiscale soggetto giuridico o ente pubblico.
- Partita Iva soggetto giuridico o ente pubblico.
- Comune sede legale.
- Indirizzo sede legale.
- Data costituzione.
- Numero R.E.A.
- Provincia di iscrizione.
- Nome e cognome rappresentante legale o amministratore.
- Codice fiscale rappresentante legale o amministratore.
- Luogo di nascita rappresentante legale o amministratore.
- Data di nascita rappresentante legale o amministratore.
- Comune di residenza rappresentante legale o amministratore.
- Indirizzo di residenza rappresentante legale o amministratore.
- Numero di telefono rappresentante legale o amministratore.
- e-mail rappresentante legale o amministratore.

Documenti da allegare alla domanda di polizia idraulica

Si dovranno inserire i documenti in formato digitale:

- 1) Relazione tecnica costituita da:
 - a. Descrizione delle opere oggetto della concessione.
 - b. Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale).
 - c. Nel caso di occupazione d'area, calcolo della superficie demaniale richiesta.
 - d. Motivazioni della realizzazione dell'opera.
 - e. Caratteristiche tecniche dell'opera.

Nota: nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della direttiva 4/99 dell'Autorità di Bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.

- f. In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, ecc.) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alle normative di cui agli Artt. 7 e 9;
- g. Relazione geologica (per opere di particolare rilevanza).

Gli studi di compatibilità idraulica e le valutazioni sulla pericolosità connessa alla presenza di un qualsiasi corso d'acqua, devono essere svolte in ottemperanza alle direttive della Deliberazione di Giunta Regionale 30 novembre 2011 – n. IX/2616 “Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12’, approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374”, e dell’Allegato 4 alla normativa stessa.

- 2) Elaborati grafici:
 - a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della domanda;
 - b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della domanda;
 - c. Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica;
 - d. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

In caso di interferenze idrauliche con l'alveo (scarichi, attraversamenti, coperture d'alveo, etc):

- e. Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della domanda;
- f. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della domanda;
- g. Profilo longitudinale del corso d'acqua.

- 3) Certificazioni allegate:

Nel caso di scarico di acque diverse dalle sole acque bianche: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art.124, comma 7 del d.lgs.152/2006.

La domanda va presentata in bollo da 16,00 euro per i soggetti privati e le persone giuridiche, mentre è in carta libera per gli enti pubblici.

L'Amministrazione comunale potrà richiedere integrazioni qualora la documentazione presentata non sia sufficiente ad una corretta valutazione degli aspetti idraulici o alla precisa identificazione delle opere.

Art. 14 - Accesso ai corpi idrici

Ogni intervento e/o attività eseguita in prossimità del corpo idrico non ne può pregiudicare l'accesso ai fini di prevenzione, vigilanza e manutenzione; a tale fine si intende accessibile una fascia di 4 metri dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa che dovrà pertanto risultare libera da impedimenti di qualsiasi natura.

La distanza deve essere calcolata con riferimento ai limiti di cui sopra, come riscontrabili in loco.

Le recinzioni dei fondi limitrofi al corso d'acqua, se poste a distanza inferiore ai 10 metri (misurata con i criteri di cui sopra), e comunque a distanza superiore o uguale ai 4 metri, dovranno garantire una adeguata possibilità di accesso al corso d'acqua stesso e dovranno essere realizzate senza opere murarie in elevazione dal piano campagna.

Art. 15 - Manutenzioni alle sponde ed obblighi dei frontisti

Tutti i proprietari frontisti, relativamente alle fasce perimetrali ai corsi d'acqua individuati quale Reticolo Idrico Minore, devono provvedere a:

- rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura;
- effettuare il taglio delle piante morte o pericolanti in conformità alle specifiche norme di settore;
- effettuare il taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico.

Si intendono richiamati i contenuti esposti in tal senso dall'allegato E della D.g.r. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021 e ss.mm.ii..

Art. 16 - Rispetto della normativa e sanzioni

Il Comune deve accertare le violazioni alle norme previste od alle condizioni imposte nei provvedimenti autorizzativi; in caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato il Comune provvederà a diffidare il proprietario a provvedere alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante Ordinanza Sindacale riservandosi, ricorrendo comprovate condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, di eseguire tali interventi in sostituzione alla Proprietà inadempiente salvo rivalsa ed addebito dei costi sostenuti, secondo le modalità previste dal DPR 380/01.

TITOLO II - NORME A CARATTERE SPECIALE

Art. 17 - Norme specifiche per la fascia di rispetto

Per fascia di rispetto dei corsi d'acqua, salvo diversa specifica delimitazione, si deve intendere la fascia di territorio avente larghezza di 10 metri misurata a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa o, ove maggiormente vincolante, alla linea di confine catastale.

L'eventuale ridelimitazione della fascia di rispetto è proposta da parte dell'Amministrazione Comunale per tratti omogenei di ragionevole lunghezza laddove sussistano motivate ragioni, previa esecuzione di specifico studio di fattibilità geologico, idrogeologico ed idraulico attestante la adeguatezza della sezione dell'alveo e/o della tombinatura e, comunque, non può comportare una riduzione della stessa a meno di 4 metri.

La efficacia della proposta di ripermimetrazione così elaborata è subordinata alla preventiva valutazione del competente U.T.R. di Regione Lombardia secondo le procedure definite per l'identificazione delle fasce di rispetto.

In aggiunta a quanto stabilito dai precedenti articoli all'interno delle fasce di rispetto così definite sono ammesse:

- movimentazione e deposito temporaneo di materiale tra i 4 metri ed i 10 metri;
- adeguamento funzionale di manufatti tecnologici tra i 4 metri ed i 10 metri;
- opere tra i 4 metri ed i 10 metri che non modificano la quota di piano campagna e non impediscono l'accesso al corso d'acqua per la manutenzione;
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

ed inoltre, contestualmente e ad integrazione a quanto previsto dall'Art. 8, previa specifica progettazione supportata da studio di fattibilità geologico, idrogeologico ed idraulico:

- interventi di manutenzione straordinaria dell'alveo e delle sponde volti al consolidamento ed alla messa in sicurezza degli stessi;
- rifacimento di manufatti di attraversamento esistenti.

Per quanto riguarda gli interventi edilizi, la fascia di rispetto come sopra identificata è da intendersi come area di inedificabilità assoluta.

Per quanto riguarda opere e occupazioni esistenti senza autorizzazione idraulica all'interno delle fasce di rispetto e dei corpi idrici, per la loro regolarizzazione, per le attività consentite e le modalità di intervento si rimanda a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 4 del 15 marzo 2016, ovvero a quanto previsto dalle NTA del PAI – PGRA ove presenti e maggiormente restrittive.

Non sono altresì consentite modifiche d'uso che comportino incrementi di permanenza di persone all'interno dei luoghi.

Art. 18 - Disposizioni aggiuntive

Per quanto non specificato o non rappresentato in cartografia negli elaborati allegati, ma che, ai sensi del regolamento di attuazione della L. 36/94, è definibile come appartenente al Reticolo Idrico

Minore (ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali, non iscritte nell'elenco delle acque pubbliche, ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso di acqua) si dovrà fare comunque riferimento al succitato R.D. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni ed alla normativa regionale vigente.

TITOLO III - CANONI

Art. 19 - Canoni regionali di polizia idraulica

I canoni regionali di polizia idraulica sono dovuti secondo le modalità definite periodicamente da Regione Lombardia con specifica delibera (attualmente Allegato F della D.g.r. n. XI/5714 del 15.12.2021 e ss.mm.ii.) ed in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 840 del Codice Civile.

Per quanto riguarda i casi non compresi si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del Responsabile del Procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.

ALLEGATI

ALLEGATO A - Glossario

ALLEGATO A - Glossario

Per quanto riguarda le definizioni relative ai termini utilizzati nelle norme di Polizia Idraulica si riporta un breve elenco delle definizioni più ricorrenti, rimandando comunque, per maggiore completezza all'allegato E della D.g.r. Regione Lombardia n. XI/5714 del 15 Dicembre 2021 e ss.mm.ii..

Grandezze idrologiche del corso d'acqua

Piena del corso d'acqua. Condizione di deflusso, per un periodo relativamente breve, caratterizzata da un innalzamento notevole dei livelli idrici. Il livello o la portata dal quale viene considerato, per ciascun corso d'acqua, l'inizio dello stato di piena è del tutto convenzionale, con rapporto più che altro con la quota di contenimento della corrente entro le sponde.

Piena ordinaria. Livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi (da "Memorie e studi idrografici", Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928).

Portata di magra di un corso d'acqua. Condizione di deflusso corrispondente al gruppo delle minori portate del ciclo idrologico annuale. Il livello o la portata al di sotto dei quali il corso d'acqua si considera in magra è del tutto convenzionale.

Magra ordinaria. Livello o portata di magra in una sezione di un corso d'acqua che uguaglia o supera nel 75% dei casi i minimi livelli o le minime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, (da "Memorie e studi idrografici", Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928).

Deflusso minimo vitale. "Portata naturale virtuale minima", con l'ipotesi implicita che lo stato di naturalità e qualità dell'ambiente fluviale dipenda in modo diretto e significativo dalla sola entità del deflusso delle acque all'interno del corso d'acqua.

Portata di progetto. Valore di portata normalmente correlato a un tempo di ritorno, assunto per il dimensionamento di un'opera idraulica o della sezione dell'alveo di un corso d'acqua.

Tempo di ritorno. Riferito ad un determinato evento, è il tempo medio di attesa perché tale evento sia eguagliato o superato.

Tempo di corrvazione. Riferito ad un bacino idrografico, indica il tempo che la singola goccia di acqua caduta nel punto più distante dalla sezione di chiusura del bacino impiega per giungere alla sezione stessa.

Fasce fluviali

Regione fluviale. Porzione del territorio la cui struttura e connotazione sono determinate prevalentemente dai fenomeni morfologici, idrodinamici e naturalistico-ambientali connessi al regime idrologico del corso d'acqua.

Golena chiusa. Porzione dell'area golenale delimitata tra un argine golenale e l'argine maestro.

Golena aperta. Porzione dell'area golenale delimitata tra un argine golenale o maestro e l'alveo inciso.

Corsi d'acqua non arginati

Alveo inciso. Porzione della regione fluviale compresa tra le sponde fisse o incise del corso d'acqua stesso, normalmente sede dei deflussi idrici in condizioni di portata inferiori a valori di piena gravosi; si assume il limite determinato dall'altezza della piena ordinaria, coincidente, sulla base

della circolare n. 780 del 28.02.1907 del Ministero LL.PP., con il limite dell'alveo appartenente al demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del Codice Civile.

Alveo di piena. Porzione della regione fluviale del corso d'acqua comprendente l'alveo inciso e una parte delle aree inondabili ad esso adiacenti, sede del deflusso di una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno; nell'alveo di piena si hanno velocità di corrente non nulle nella direzione principale del moto per la piena considerata.

Area inondabile. Porzione della regione fluviale compresa tra l'alveo di piena e il limite dell'area inondabile per una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno; sotto l'aspetto idraulico l'area svolge, in piena, funzioni di invaso e laminazione, ma è scarsamente contribuente al moto. La delimitazione è normalmente costituita da rilievi morfologici naturali a quote superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena considerata.

Corsi d'acqua arginati

Alveo inciso. Vale la definizione riportata per i corsi d'acqua non arginati.

Alveo di piena. Porzione dell'alveo di esondazione del corso d'acqua comprendente l'alveo inciso e una parte delle aree golenali ad esso adiacenti, sede del deflusso di una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno, in cui cioè per la piena considerata si hanno velocità di corrente non nulle nella direzione principale del moto. È normalmente delimitato dagli argini maestri o golenali per piene con elevati tempi di ritorno.

Area inondabile all'interno degli argini maestri. Porzione della regione fluviale compresa tra l'alveo di piena e il limite dell'area inondabile per una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno; sotto l'aspetto idraulico l'area svolge, in piena, funzioni di invaso e laminazione, ma non è contribuente al moto. La delimitazione è costituita, oltre che dagli argini maestri, da argini golenali o da rilevati presenti in golena.

Area inondabile per tracimazione o rottura degli argini maestri. Porzione di territorio inondabile per cedimento delle opere di ritenuta. È delimitata da rilievi morfologici naturali o da elementi artificiali presenti sul territorio (rilevati, insediamenti).

Opere idrauliche sul corso d'acqua

Argine maestro. Opera idraulica in rilevato a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento dei livelli idrici corrispondenti alla portata di piena di progetto, a protezione del territorio circostante.

Argine golenale. Opera idraulica in rilevato a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento dei livelli idrici corrispondenti alla portata di piena di progetto, sommergibile dalle piene maggiori, a protezione di una porzione dell'area golenale. La quota massima di ritenuta è sempre inferiore a quella dell'argine maestro.

Difesa di sponda (difese longitudinali). Opera idraulica a diversa tipologia costruttiva, con andamento parallelo alla sponda incisa dell'alveo o addossata alla stessa, con funzioni di protezione della sponda dai fenomeni erosivi della corrente; ha effetti di stabilizzazione della sponda e di controllo della tendenza dell'alveo a manifestare modificazioni planimetriche di tipo trasversale.

Pennello. Opera idraulica a diversa tipologia costruttiva, con andamento trasversale rispetto alla sponda dell'alveo inciso, con funzioni di allontanamento della corrente dalla sponda stessa.

Soglia di fondo o briglia. Opera idraulica a diversa tipologia costruttiva, con andamento trasversale all'alveo inciso e con funzioni di stabilizzazione delle quote di fondo alveo.

Copertura. Manufatto realizzato in direzione longitudinale al corso d'acqua, di lunghezza superiore ai 20 metri, atto a permettere il collegamento tra le sponde dell'alveo, senza modificarne il naturale andamento.

Tombinatura. Manufatto realizzato in direzione longitudinale al corso d'acqua, di lunghezza superiore ai 20 metri, atta a permettere il collegamento tra le sponde dell'alveo, che limita il naturale andamento del corso d'acqua e ne modifica i regimi di deflusso.

Attraversamento. Ponti, gasdotti, fognature, tubature, infrastrutture a rete in genere e coperture di lunghezza inferiore ai 20 metri atte a permettere il collegamento tra le sponde dell'alveo, che limitano il naturale andamento del corso d'acqua.

Aspetti amministrativi

Fasce di rispetto.

Fasce laterali ai corpi idrici di ampiezza definita pari a metri 4 e 10, localmente modificabile sulle aree di conoide in relazione a valutazioni di ordine geomorfologico, idrologico ed idraulico, individuate nella cartografia allegata quale parte sostanziale delle presenti norme.

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- la vigilanza;
- l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r d 523/1904 e del R R 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. Si distinguono due tipologie di concessioni:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.


Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l’Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un’area demaniale. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

Per semplificazione di alcune casistiche riscontrabili sul territorio comunale si riportano gli schemi contenuti nell’allegato F ella D.g.r. XI/5714 di Regione Lombardia del 15 dicembre 2021 e ss.mm.ii..

Schema 1: corsi d’acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.



Schema 2: corsi d’acqua con argini in rilevato.



Schema 4: canali e navigli affiancati da strade alzaie.

